

MORRI ROSSETTI
& FRANZOSI



Tax Weekly Roundup

Venerdì 19 settembre 2025

Nr. 37 - 2025

Il documento contiene alcuni dei principali chiarimenti di prassi e giurisprudenza resi nelle scorse settimane, relativamente ai seguenti argomenti:

1. Credito R&S: annullato il recupero dell'Ufficio senza il parere del Mise
2. Spese di pubblicità e spese di rappresentanza: la finalità commerciale è il discrimine
3. Provvigioni su noleggio di prodotti *on line* escluse da ritenuta
4. *Trust USA* irrevocabile e beneficiari italiani: imputazione diretta dei redditi
5. Imponibile il premio della polizza assicurativa per il personale dipendente in servizio all'estero
6. I crediti da sconto in fattura restano cedibili dopo il blocco del 29 maggio 2024
7. Rendite pensionistiche ante 2007: confermata la tassazione separata
8. Anche nelle reti d'impresa niente accollo del debito con la compensazione
9. *Wellness* in albergo: IVA al 10%

Credito R&S: annullato il recupero dell'Ufficio senza il parere del Mise

La Corte di giustizia tributaria di Milano, con la sentenza n. 3180/16/2025, ha annullato l'atto di recupero con cui l'Ufficio aveva contestato la spettanza del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo fruito da un contribuente nel 2019, relativo a investimenti tecnici svolti nel 2018.

L'Agenzia aveva disconosciuto il credito, ritenendo le attività aziendali meri perfezionamenti di prodotti esistenti e non vere e proprie iniziative di ricerca, applicando in via interpretativa i requisiti del Manuale di Frascati e senza acquisire alcun parere tecnico dal ministero dello Sviluppo economico (Mise).

I giudici hanno fondato la propria decisione, sostenendo che in presenza di questioni estremamente tecniche e valutative l'Agenzia non può prescindere da un parere preventivo del Mise.

La Corte ha osservato che sebbene il ricorso al parere del Mise sia una facoltà riconosciuta all'Agenzia delle Entrate nell'ambito della sua attività di controllo (D.M. 27 maggio 2015), nella prassi amministrativa – così come nelle pronunce analoghe di altri organi giurisdizionali tributari – lo stesso assume carattere di condizione procedimentale per dirimere sul nascere profili specialistici altrimenti soggetti a contestazione e contenzioso.

In questo caso, le controversie su profili tecnici richiedevano competenze estranee all'Amministrazione finanziaria.

La Corte ha riconosciuto la piena significatività della perizia prodotta dalla difesa del contribuente, sottoscritta da un ingegnere con dottorato in ingegneria delle costruzioni e già docente al Politecnico di Milano, nonostante l'Ufficio avesse messo in dubbio la forma di sottoscrizione dell'elaborato.

La Corte ha rilevato come identità e qualifica del perito non fossero mai state contestate e ha equiparato la mancata richiesta di parere al Mise a un'applicazione surrettizia e inapplicabile della norma, in quanto priva di un criterio selettivo che delimiti i casi in cui l'Agenzia dovrebbe invece avvalersi del supporto tecnico.

La Corte ha sottolineato che il parere tecnico preventivo non è un mero onere formale, ma uno strumento volto a garantire coerenza e ragionevolezza nelle decisioni di natura specialistica.

Spese di pubblicità e spese di rappresentanza: la finalità commerciale è il discrimine

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 25143/2025 depositata il 13 settembre 2025 ha statuito che il criterio degli «obiettivi perseguiti» è il discrimine per distinguere tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità.

Il caso esaminato dalla Corte era relativo ad un'azienda vitivinicola organizzatrice di un evento annuale alla presenza di stampa, televisioni e mezzi di comunicazione, cui avrebbero preso parte varie personalità che si sono particolarmente distinte nel corso dell'anno precedente oltre che, centinaia di invitati rappresentanti di fornitori,

clienti, autorità pubbliche. La società riteneva che le spese a tal fine sostenute fossero da qualificarsi come spese di pubblicità, in quanto le stesse avevano una forte caratterizzazione commerciale, mentre l'Agenzia delle Entrate le riqualificava come spese di rappresentanza.

I giudici di legittimità, richiamando precedenti in materia, hanno confermato che il criterio discrezionale tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità va individuato negli obiettivi perseguiti.

Mentre le prime sono sostenute per accrescere il prestigio della impresa, senza dar luogo a un'aspettativa di incremento delle vendite (se non in via indiretta), le seconde hanno una diretta finalità promozionale di prodotti e servizi commercializzati, mediante l'informazione ai consumatori circa l'esistenza di tali beni e servizi, unitamente all'evidenziazione e all'esaltazione delle loro caratteristiche e dell'idoneità a soddisfarne i bisogni, in modo da incrementare le relative vendite.

Di conseguenza, la Corte ha ribadito che l'elemento dirimente per qualificare la spesa di rappresentanza è la natura e la funzione della spesa; la gratuità integra, invece, un indice valutabile ai fini di una ricostruzione fattuale obiettiva e completa e, pur essendo un elemento rilevante, non costituisce discrimine tra le due categorie di spese, come, invece, sostenuto dall'Agenzia.

Provvigioni su noleggio di prodotti *on line* escluse da ritenuta

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 18 settembre 2025, n. 250, ha chiarito che i compensi percepiti in relazione all'attività di noleggio di beni non devono essere assoggettati alla ritenuta a titolo d'acconto ai sensi dell'articolo 25-bis del DPR n. 600/1973.

Una società aveva sviluppato un software in grado di consentire il noleggio e la vendita online di articoli di abbigliamento e accessori da parte di propri partner e nei confronti di clienti finali.

Con il contratto stipulato con il partner, la società di software si impegnava a realizzare un sito web finalizzato al noleggio online ed alla vendita dei prodotti; a concludere con i clienti, in nome

proprio ma per conto del partner, contratti di noleggio dei prodotti attraverso la piattaforma; a concludere con i clienti, tramite la piattaforma, contratti di vendita dei prodotti, alle condizioni dell'Istante ed al prezzo convenuto tra le parti, previo acquisto degli stessi da parte dell'Istante; e infine a effettuare i servizi, a proprio rischio e con l'organizzazione dei propri mezzi, di deposito e movimentazione dei prodotti.

Ciascun partner avrebbe consegnato i prodotti all'interno del magazzino e gli stessi, in quel momento, sarebbero entrati nella disponibilità dell'Istante, il quale si impegnava a custodirli con diligenza e ad utilizzarli esclusivamente per il noleggio o la vendita nei termini e nei modi indicati nel contratto.

A fronte dell'attività, ciascun partner, entro il giorno 15 di ogni mese, avrebbe emesso una fattura nei confronti della società istante per il totale dei corrispettivi derivanti dai noleggi effettuati nel mese solare precedente, al netto del corrispettivo dell'Istante.

Tanto premesso, l'istante chiedeva se su questi compensi, pagati a fronte del noleggio, si dovesse applicare o meno la ritenuta di cui all'articolo 25-bis del DPR n. 600/1973 prevista per i soggetti che corrispondono provvigioni.

L'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che la ritenuta non debba essere applicata, evidenziando come nell'elenco contenuto nell'articolo 25-bis in parola non siano inclusi i compensi percepiti per l'attività di noleggio. Con riferimento all'oggetto della ritenuta, la precedente circolare ministeriale del 10 giugno 1983 n. 24 ha specificato che la provvigione da assoggettare a ritenuta è costituita dai compensi percepiti per l'attività svolta dal commissionario, dall'agente, dal mediatore, dal rappresentante di commercio e dal procuratore d'affari.

Tale elencazione, sempre secondo la circolare richiamata, è da considerarsi tassativa. Pertanto, considerato che l'attività di noleggio non rientra in nessuna dei rapporti elencati, nessuna ritenuta è applicabile.

Trust USA irrevocabile e beneficiari italiani: imputazione diretta dei redditi

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 15 settembre 2025, n. 239, ha esaminato la questione relativa alla qualificazione fiscale di un trust americano dopo il decesso del disponente, quando i beneficiari sono residenti in Italia, chiarendo che, in presenza di beneficiari individuati e di un assetto contrattuale che attribuisce loro un diritto certo alle distribuzioni, il trust viene considerato trasparente ai fini fiscali italiani.

Questo comporta obblighi dichiarativi specifici e l'imputazione dei redditi direttamente in capo ai beneficiari, rendendo fondamentale una corretta valutazione sia per i professionisti sia per i privati che si trovano in situazioni simili.

La fattispecie esaminata ha ad oggetto un trust americano costituito in California da un disponente statunitense e le relative implicazioni di natura fiscale per gli istanti, persone fisiche residenti in Italia, beneficiari finali del trust dopo la morte del disponente.

Il trust era stato costituito dal disponente, cittadino americano, che era anche il primo trustee e beneficiario, con potere di revoca e modifica fino al proprio decesso.

Dopo la sua morte, il trust cambiava natura secondo la normativa USA, divenendo irrevocabile e passando sotto la gestione di un nuovo trustee non residente in Italia, anch'esso beneficiario.

Il patrimonio del trust era costituito esclusivamente da beni situati negli Stati Uniti. I beneficiari residenti in Italia ricevevano delle attribuzioni patrimoniali secondo percentuali predeterminate, senza discrezionalità da parte del trustee sull'*an* o sul *quantum* delle distribuzioni.

Gli istanti hanno chiesto all'Agenzia delle Entrate se, a seguito della morte del disponente, il trust dovesse essere qualificato come opaco, trasparente o interposto sottolineando che prima del decesso il trust era assimilabile a un *Grantor Trust* (interposto), ma che dopo la morte il trust si trasforma, secondo la normativa statunitense, in un *Non Grantor Trust*.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il trust deve essere valutato secondo la disciplina italiana, tenendo conto dell'assetto contrattuale effettivo dopo la morte del disponente.

Pertanto, non vi è interposizione fiscale, perché i beneficiari residenti non esercitano alcuna ingerenza nella gestione del trust e il trustee ha ampi poteri gestori.

Di conseguenza, il trust deve essere qualificato come trasparente ai fini fiscali italiani. Gli istanti sono beneficiari individuati, con diritto certo a ricevere la distribuzione del fondo residuo secondo percentuali già stabilite dall'atto istitutivo.

Il trustee non detiene poteri discrezionali sostanziali sulle modalità e sull'entità delle distribuzioni, che sono vincolate dalle disposizioni del trust.

Di conseguenza, i redditi del trust vengono imputati direttamente ai beneficiari italiani, ai sensi dell'articolo 73, comma 2, del TUIR, secondo la loro quota di partecipazione, i quali devono dichiarare i redditi imputati in Italia, a partire dal periodo d'imposta successivo alla morte del disponente, assolvere agli obblighi di monitoraggio fiscale e compilare il quadro RW.

Imponibile il premio della polizza assicurativa per il personale dipendente in servizio all'estero

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 18 settembre 2024, n. 249 ha reso chiarimenti sul regime fiscale da applicare al premio della polizza assicurativa sottoscritta da un Ente in favore dei dipendenti che prestano servizio all'estero nei Paesi dove non è erogata l'assistenza sanitaria in forma diretta e dei relativi familiari a carico conviventi.

Il caso di specie riguardava un Ente che aveva stipulato con una società di assicurazione una polizza sanitaria nell'interesse dei propri dipendenti, titolari della stessa. Il premio della polizza assicurativa veniva versato dall'Ente ed era quantificato per singolo dipendente.

In particolare, per i dipendenti che prestavano servizio nelle sedi estere, tale polizza era estesa ai relativi familiari a carico.

L'Ente aveva trattato il premio come fringe benefit e quindi lo aveva assoggettato a previdenza e tassazione fiscale secondo la normativa vigente.

In merito, l'Agenzia ha chiarito che l'assistenza sociale risponde a finalità fondate unicamente sulla solidarietà collettiva a soggetti che versano in uno stato di bisogno e che si qualificano come contributi previdenziali quei contributi versati in ottemperanza di legge al fine di garantire al dipendente specifiche prestazioni previdenziali.

Ciò premesso, il contratto di assicurazione sanitaria in esame non può essere ricondotto alla categoria dei contributi assistenziali, non riscontrandosi alcuna finalità di solidarietà collettiva nei confronti di soggetti che versano in uno stato di bisogno, né a quella dei contributi previdenziali.

Pertanto, il premio della polizza sottoscritta dall'Ente in favore dei propri dipendenti concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 51 comma 1 del TUIR.

I crediti da sconto in fattura restano cedibili dopo il blocco del 29 maggio 2024

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 15 settembre 2025, n. 240, ha chiarito che il divieto di cessione a terzi delle rate residue dei bonus edilizi, applicabile dal 29 maggio 2024, riguarda solo le rate relative alle detrazioni che sono utilizzabili a scempe delle imposte sui redditi (Irpef o Ires) nel 730 o in Redditi e non le rate dei crediti presenti nei cassetti fiscali.

Il divieto di cessione a terzi delle rate residue dei bonus edilizi riguarda solo i «beneficiari delle detrazioni» e non riguarda le cessioni delle rate residue dei crediti che il contribuente ha nel proprio cassetto fiscale, in quanto li ha acquisiti tramite cessione del credito (cessionario) o tramite «sconto in fattura» (fornitore).

Pertanto, questi soggetti possono continuare a cedere i crediti presenti nel proprio cassetto

fiscale, non ancora utilizzati in compensazione in F24.

Questi soggetti, infatti, tramite la «Piattaforma cessione crediti» delle Entrate, possono cedere queste rate annuali, anche singolarmente ad altri soggetti - i quali devono essere qualificati (ad esempio, una banca) - se il cedente nella piattaforma è il cessionario della prima cessione oppure possono essere anche altri contribuenti - (non qualificati, come, ad esempio, una persona fisica, un'impresa o uno studio associato) - se il cedente nella piattaforma è il fornitore che ha acquisito il credito tramite lo sconto in fattura.

Rendite pensionistiche ante 2007: confermata la tassazione separata

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 16 settembre 2025, n. 245, ha fornito chiarimenti sul trattamento fiscale della maggiorazione individuale che verrà corrisposta in forma di capitale ai dipendenti di un gruppo bancario cessati dal servizio prima del 31 dicembre 2006.

Nel caso di specie, è stato evidenziato che negli anni passati sono state effettuate operazioni di concentrazione di fondi pensione preesistenti riferibili al personale delle banche acquisite nel corso del tempo all'interno del gruppo bancario, presso cui i rispettivi dipendenti risultavano aderenti.

Nel 2019 sono stati stipulati accordi con i lavoratori dipendenti per permettere la capitalizzazione delle prestazioni pensionistiche.

In particolare, i pensionati che hanno aderito all'operazione proposta nel 2021 risultavano tutti titolari di prestazioni maturate al 31 dicembre 2006, in quanto cessati dal servizio entro tale data e ad essi è stata data la facoltà di capitalizzare le pensioni in corso di erogazione in prestazioni in forma capitale.

Sulle somme da liquidare nel 2025, che derivano dalla capitalizzazione di pensioni riferibili a prestazioni maturate anteriormente al 1° gennaio 2007, l'Agenzia ritiene applicabile la disciplina vigente anteriormente all'entrata in vigore del DLgs. n. 252/2005 e, pertanto, la maggiorazione individuale sarà soggetta alle regole della

tassazione separata stabilite per le altre indennità e somme di cui all'articolo 17, comma 1 lett. a) del TUIR, fra cui rientrano le capitalizzazioni delle pensioni.

Ne consegue che l'aliquota interna deve essere calcolata ai sensi dell'articolo 19, comma 2 del TUIR, pro tempore vigente, sulla base delle aliquote vigenti nel 2021: (i) sommando, ai fini del calcolo del reddito di riferimento, la somma addizionale, dovuta sulla base dei calcoli dell'attuario, alla somma già erogata nel 2021; (ii) considerando, ai fini del calcolo dell'anzianità, l'intera anzianità maturata degli iscritti dalla data di adesione al fondo pensione fino alla data di cessazione del servizio.

Anche nelle reti d'impresa niente accollo del debito con la compensazione

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 17 settembre 2025, n. 246, ha chiarito che l'accollo di debiti tributari è valido, ma il debito accollato non può mai essere pagato compensandolo con crediti fiscali dell'accollante, nemmeno se ciò avviene nel contesto dei servizi fiscali e amministrativi di una rete d'impresa.

L'eventuale compensazione in F24 è inefficace e il versamento si considera omesso. Nel caso di specie, una rete con soggettività giuridica aveva adottato un modello operativo per fornire servizi centralizzati di gestione tributaria e amministrativa alle imprese retiste aderenti.

Il meccanismo prevedeva che un retista (A), titolare di crediti fiscali, potesse pagare direttamente – tramite modello F24 – i tributi riferibili ad altro retista (B), compensandoli con i propri crediti d'imposta.

L'operazione veniva ricondotta dall'istante ad una prestazione di servizi estranea al divieto di accollo tributario, perché il retista A si sarebbe limitato a pagare il debito altrui in esecuzione di un sistema interconnesso di contratti di appalto associati a comando-distacco, coordinato dalla rete che garantiva la tracciabilità delle operazioni.

L'Agenzia ha invece ritenuto che il complesso schema contrattuale integri a tutti gli effetti un accollo di debito d'imposta altrui, riconducibile

alla figura regolata dall'articolo 1273 del Codice civile.

Tale negozio giuridico è ammesso in ambito tributario dall'articolo 8 dello Statuto del contribuente, ma solo se attuato con pagamento diretto e mai tramite compensazione di crediti dell'accollante: lo vieta, espressamente, l'articolo 1 del DI 124/2019; e l'articolo 17 Dlgs 241/917 non ammette la compensazione per pagare debiti altrui, ma solo tra crediti e debiti intestati al medesimo soggetto.

Wellness in albergo: IVA al 10%

La Corte di giustizia di primo grado di Bolzano con la sentenza 37/1/2025 ha statuito che sia applica l'IVA con aliquota ridotta del 10% alle prestazioni di wellness accessorie a quelle alberghiere indipendentemente dal fatto che siano offerte, a un prezzo globale predefinito, all'interno di un pacchetto comprensivo del soggiorno e di un numero prefissato di trattamenti estetici e/o di benessere, o siano invece richieste dal cliente singolarmente e successivamente nel corso di un determinato soggiorno alberghiero.

Il caso di specie nasce dalla richiesta dell'Agenzia delle Entrate della maggior IVA e sanzioni derivanti dall'applicazione, ritenuta erronea, alle prestazioni di wellness, fatturate nell'ambito dell'attività alberghiera, dell'aliquota ridotta del 10%, anziché quella ordinaria (vigente nel 2019) del 20%.

La Corte ha rilevato come l'accessorietà di una prestazione non può derivare né dalle modalità né dal momento del suo acquisto, ma dipende dalla sua natura intrinseca, che deve essere tale da consentire all'acquirente di soddisfare, nel miglior modo possibile, il bisogno al cui soddisfacimento è diretta la prestazione principale, nonché dalla volontà delle parti contraenti che concepiscono la prestazione accessoria come funzionalmente subordinata a quella principale.

Come tali le prestazioni di wellness sono essenzialmente rese per rendere più confortevole il soggiorno in albergo e i clienti le concepiscono come funzionalmente subordinate al contratto di albergo, rispetto al quale non hanno né natura eccezionale, né un costo notevolmente superiore a quello del pernottamento.

Pertanto, stante l'accessorietà delle prestazioni di wellness ne discende che alle stesse non si debba applicare autonomamente l'imposta ma vada adottata quella propria dell'operazione principale in base all'articolo 12 del DPR n. 633/1972.

Nel caso specifico alle prestazioni di wellness rese dall'albergo va applicata l'aliquota ridotta al 10%

prevista dalla Tabella A, parte III del Dpr 633/1972, indipendentemente dal fatto che siano offerte, a un prezzo globale predefinito, all'interno di un pacchetto comprensivo del soggiorno e di un numero prefissato di trattamenti estetici e/o di benessere, o siano invece richieste dal cliente singolarmente e successivamente nel corso di un determinato soggiorno alberghiero.

Per maggiori informazioni e approfondimenti:

Davide Attilio Rossetti

Responsabile Dip. Tax Advisory

Davide.Rossetti@MorriRoss7etti.it

Roberta De Pirro

Responsabile del Centro Studi

Roberta.DePirro@MorriRossetti.it

Seguici su 

Legal & Tax
Risk Management Firm

MORRI ROSSETTI & FRANZOSI |